

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI N. 17/C N. 18/C (2000-2001)

Riunioni del

1° febbraio 2001
8 febbraio 2001

Sede Federale:
Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 17/C - RIUNIONE DEL 1° FEBBRAIO 2001

1 - APPELLO DELL'U.S. S. ARPINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA REAL AVERSA/S. ARPINO DEL 20.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 41 del 7.12.2000)

L'U.S. S. Arpino Calcio ha proposto rituale appello avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania di cui al Com. Uff. n. 41 del 7 dicembre 2000, con la quale veniva dichiarato inammissibile il ricorso relativo alla gara Real Aversa/S. Arpino del 20.11.2000 in quanto sottoscritto da presidente inibito.

Sostiene la ricorrente che la suddetta decisione è frutto di un equivoco dovuto alla quasi omonimia del presidente dell'U.S. S. Arpino Calcio (Monteforte Gianfranco, nato il 25.4.1974) ed il dirigente, inibito effettivamente fino al 12.3.2001, Sig. Monteforte Franco, nato l'1.7.1946.

Ritiene questa Commissione che il ricorso sia fondato in quanto dagli atti risultano le esatte generalità del presidente, che è persona diversa dal dirigente inibito e che ebbe a sottoscrivere il ricorso indebitamente dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. S. Arpino di Sant'Arpino (Caserta), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 27, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con rinvio degli atti alla suddetta Commissione per l'esame di merito. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELLA POL. AECLANUM AVVERSO DECISIONI MERITO GARA AE- CLANUM/SAN GENNARO DEL 21.10.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

La Polisportiva Aeclanum, in relazione alla gara Aeclanum/San Gennaro del 21.10.2000, valida per il Campionato di 1ª Categoria, Girone E, proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare chiedendo, ai sensi dell'art. 7, n. 1, comma 5, C.G.S., la vittoria per 2 a 0, in quanto alla gara stessa aveva preso parte il calciatore Addeo Giuseppe che ancora doveva scontare una squalifica residua dalla stagione precedente.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 21 dicembre 2000, ritenendo che la gara Aeclanum/San Gennaro del 21.10.2000 era stata sospesa per infortunio dell'arbitro e quindi non era valida e che il calciatore Addeo, sebbene colpito da squalifica per due gare residue dalla stagione precedente, non aveva preso parte al recupero della gara disputata l'1.11.2000, rigettava il reclamo.

Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Aeclanum, ribadendo che alla gara in questione aveva partecipato irregolarmente il calciatore Addeo, e che doveva ritenersi irrilevante, ai fini delle sanzioni previste dalla Giustizia sportiva, il fatto che la gara stessa fosse stata sospesa per infortunio dell'arbitro.

Il reclamo è infondato e va rigettato.

Il calciatore Addeo Giuseppe ha preso parte alla gara Aeclanum/San Gennaro del 21.10.2000. Tuttavia la gara, pur regolarmente iniziata, è stata sospesa al 30° del primo tempo per infortunio dell'arbitro e quindi deve essere considerata come non disputata, tanto che è stata disposta la sua ripetizione, che è avvenuta l'1.11.2000.

La gara sospesa non ha prodotto effetti rispetto alla classifica e, anche ai fini della partecipazione del calciatore squalificato, non può essere considerata valida.

Ai fini della regolarità della gara, e quindi anche ai fini delle sanzioni inerenti alla disputa della gara stessa (art. 7 C.G.S.), il sistema della Giustizia Sportiva fa sempre riferimento alle partite che abbiano conseguito un risultato utile ai fini della classifica.

Si veda in proposito il disposto dell'art. 12 n. 4 del Codice di Giustizia Sportiva, che sia pure per fattispecie diversa, stabilisce che "le gare in riferimento alle quali le sanzioni a carico di tesserati si considerano scontate, sono quelle che hanno conseguito un risultato utile ai fini della classifica".

La partita sospesa, in questo caso per una causa estranea alle squadre in campo, non è quindi produttiva di alcun effetto, non essendo considerata utile ai fini della classifica.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dalla Pol. Aeclanum di Cervinara (Avellino) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SAN GENNARO/REAL ROCCA '96 DEL 5.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

4 - APPELLO DELLA S.S.C. SAN GENNARO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CESINALI CALCIO/SAN GENNARO DELL'11.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 del 21 dicembre 2000, infliggeva alla Società San Gennaro la sanzione della perdita delle gare San Gennaro/Real Rocca del 5.11.2000 e Cesinali Calcio/San Gennaro dell'11.11.2000, valide per il Campionato di 1ª Categoria, Girone E, ai sensi dell'art. 7 C.G.S., per irregolare partecipazione del calciatore Addeo Giuseppe, colpito da squalifica per due giornate, residue dal Campionato dell'annata precedente.

Avverso tale decisione propone appello, con distinti reclami, la S.S.C. San Gennaro deducendo a motivi che il calciatore Addeo aveva già scontato le due giornate di squalifica non partecipando alle precedenti gare del 29.10 e dell'1.11.2000, chiedendo quindi l'annullamento della decisione e il ripristino del risultato acquisito sul campo.

Preliminarmente la C.A.F. dispone la riunione dei reclami per connessione oggettiva.

I reclami sono fondati e vanno accolti.

Il calciatore Addeo Giuseppe nell'ultima giornata del campionato scorso, allorché militava in altra squadra, l'A.C. Baiano, è stato squalificato per due giornate, da scontarsi nel campionato 2000/2001.

Come risulta dagli atti, con la squadra del San Gennaro non ha partecipato, nel Campionato Regionale di 1ª Categoria, alle gare San Gennaro/Sirignano del 29.10.2000 e Aeclanum/San Gennaro dell'1.11.2000 (recupero della gara in data 21.10.2000 sospesa per infortunio dell'arbitro).

Alle date del 5.11 e 11.11.2000 il calciatore Addeo aveva scontato le due giornate di squalifica a suo carico e deve pertanto ritenersi regolare la sua partecipazione alle gare San Gennaro/Real Rocca e Cesinali Calcio/San Gennaro.

Per questi motivi la C.A.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dalla S.S.C. San Gennaro di San Gennaro Vesuviano (Napoli), così decide:

- annulla le impugnate delibere, ripristinando i risultati acquisiti in campo nelle suindicate gare: 5.11.2000 San Gennaro/Real Rocca 1-0; 11.11.2000 Cesinali Calcio/San Gennaro 0-0;

- ordina restituirsi le tasse versate.

5 - APPELLO DELL'U.S. CASALVELINO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GELBISON/CASALVELINO DEL 6.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 44 del 21.12.2000)

All'esito della gara Gelbison/Casalvelino del 6 novembre 2000, disputata nell'ambito del Campionato Juniores del Comitato Regionale Campania e terminata con il punteggio di 2 a 2, la Casalvelino proponeva rituale reclamo adducendo che nelle file della squadra avversaria erano stati schierati i calciatori Barbaro Andrea, Castello Federico, Orecchio Francesco, Tangredi Toribio, Palladino Marco, Nigro Giovanni, Crisquolo Egidio e Tortora Fabio, in posizione irregolare, in quanto non tesserati per la Polisportiva Gelbison, e chiedendo che, ai sensi dell'art. 7 comma 5 C.G.S., fosse inflitta alla Polisportiva Gelbison la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0.

La Commissione Disciplinare deliberava, ai sensi dell'art. 23, n. 6 C.G.S., inammissibile il reclamo perché redatto senza motivazione ed in forma generica (Com. Uff. n. 44 del 21 dicembre 2000).

Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede l'U.S. Casal Velino, chiedendo l'annullamento o la riforma del provvedimento impugnato.

L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto.

Occorre, infatti, rilevare in via preliminare che, ai sensi dell'art. 27, quinto comma, C.G.S. "la C.A.F... se ritiene insussistente la inammissibilità... dichiarata dall'organo di prima o di seconda istanza, annulla la decisione impugnata e rinvia all'Organo disciplinare che ha emesso la decisione per un nuovo esame del merito...". Nel caso di specie non sembrano sussistere i motivi di inammissibilità rilevati dalla Commissione Disciplinare in quanto nel reclamo venivano indicati la gara cui si faceva riferimento, i calciatori interessati e le motivazioni della loro posizione irregolare.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'U.S. Casalvelino di Casal Velino (SA), annulla l'impugnata delibera, ai sensi dell'art. 27, n. 5, C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità del reclamo proposto alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania, con rinvio degli atti alla suddetta Commissione per l'esame di merito. Ordina la restituzione della tassa versata.

6 - APPELLO DELLA S.S. SILLA SUSTINENTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SILLA SUSTINENTE/CASTELMINCIO DEL 19.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 23 del 21.12.2000)

La S.S. Silla Sustinente ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia, di cui al Com. Uff. n. 23 del 21 dicembre 2000, con la quale, in rigetto del proprio reclamo, veniva confermata la punizione sportiva di perdita per 0-2 della gara non disputata Silla Sustinente/Castelmancio del 19.11.2000, inflittale dal Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Mantova, di cui al Com. Uff. n. 17 del 23 novembre 2000.

L'appello è inammissibile, per tardività. Ed invero, a fronte della pubblicazione in data 21.12.2000 della impugnata decisione della Commissione Disciplinare, l'atto di appello è stato inoltrato in data 29.12.2000, oltre quindi il termine, perentorio, di 7 giorni dalla data di pubblicazione, fissato dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27, n. 2 lett. a), C.G.S., per tardività, l'appello come innanzi proposto dalla S.S. Silla Sustinente di Sustinente (MN) e dispone incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELLA S.P. MAREMMANA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MAREMMANA/GUIDONIA DEL 10.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 47 dell'11.1.2001)

La Polisportiva Maremmana proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio in relazione alla gara Maremmana/Guidonia disputata per il Campionato di Eccellenza, Girone «A», il 10 dicembre 2000 e terminata con la vittoria della squadra ospitata con il punteggio di 1-0.

La reclamante deduceva che l'A.S. Guidonia aveva fatto partecipare alla gara il calciatore Florio Mauro in posizione irregolare. Il predetto calciatore, come da Comunicato Ufficiale n. 31 del 31 ottobre 2000, risultava squalificato per due giornate relativamente a gare di Coppa Italia e non le aveva scontate in quanto la società di appartenenza, l'A.C. Pisoniano era stata eliminata dalla competizione proprio nella giornata alla quale si riferivano le due giornate di squalifica. Il calciatore, che successivamente aveva cambiato società passando all'A.S. Guidonia, avrebbe dovuto scontare la qualifica nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società di appartenenza. Di conseguenza, la reclamante chiedeva la vittoria a tavolino per l'incontro del 10 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 47 dell'11 gennaio 2001, respingeva il reclamo.

Rilevava la Commissione Disciplinare che il calciatore, trasferito all'A.S. Guidonia il 4 novembre 2000, effettivamente nella gara del 10 dicembre 2000 non aveva ancora scontato le due giornate di squalifica, ma che la norma richiamata dalla reclamante, cioè l'ultimo periodo dell'art. 12, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva, deroga al comma 3 dello stesso articolo, ma non all'art. 9, comma 9, né al primo periodo dello stesso comma 6.

In sostanza, il calciatore, secondo la Commissione Disciplinare non doveva scontare la squalifica irrogatagli relativamente a gare di Coppa Italia che nelle gare di Coppa Italia della successiva stagione sportiva, atteso che neppure l'A.S. Guidonia doveva disputare gare di Coppa Italia in quanto eliminata nel corso della stagione sportiva 2000-2001.

Avverso tale decisione ha proposto appello la Polisportiva Maremmana sostenendone la erroneità e chiedendone la riforma.

L'appello è fondato.

Le conclusioni alle quali è giunta la Commissione Disciplinare non sono condivisibili. Le squalifiche si scontano nella stagione sportiva in corso (art. 12, commi 2 e 6, prima parte, del Codice di Giustizia Sportiva). Nel caso in cui il calciatore abbia cambiato società, anche nel corso della stessa stagione sportiva, la squalifica deve essere scontata per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza. L'A.S. Guidonia, nuova società del calciatore Florio, nel corso della stagione sportiva 2000-2001, non disputava con la prima squadra altre gare se non quelle del Campionato di Eccellenza e, pertanto, in tale competizione doveva scontare le due giornate di squalifica.

L'appello della Polisportiva Maremmana va dunque accolto con l'annullamento dell'impugnata decisione della Commissione Disciplinare e, per l'effetto, va inflitta all'A.S. Guidonia che ha fatto partecipare alla gara 10 dicembre 2000 un calciatore che non aveva titolo a parteciparvi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 2-0.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dalla S.P. Maremmana di Montalto di Castro (VT), annulla l'impugnata delibera, infliggendo all'A.S. Guidonia la punizione sportiva di perdita per 2-0 della suindicata gara. Ordina restituirsi la relativa tassa.

8 - APPELLO DEL F.C. CASERTANA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTA A PORTE CHIUSE (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 113 del 19.1.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con la delibera citata in epigrafe, ha confermato la sanzione della squalifica del campo del F.C. Casertana per tre gare, con obbligo di disputare le stesse a porte chiuse, inflitta dal Giudice Sportivo (Com. Uff. n. 110 del 17 gennaio 2001), a seguito dei comportamenti minacciosi e violenti tenuti da propri sostenitori in danno della terna arbitrale e dei calciatori della propria squadra nel corso dell'incontro Viribus Unitis/Casertana del 14.1.2001.

La società reclamante, reiterando argomentazioni già prospettate dinanzi alla Commissione Disciplinare, chiede, con l'appello dinanzi a questa Commissione d'Appello Federale, la revoca della sanzione o, in subordine, una sua riduzione, sia in considerazione di una asserita minore gravità dei fatti (rispetto alle valutazioni del Giudice Sportivo e della Commissione Disciplinare), sia, e soprattutto, sulla base del contributo che i dirigenti del F.C. Casertana avrebbero fornito per l'identificazione dei propri tifosi responsabili dell'accaduto.

Questa C.A.F. ha ritenuto sostanzialmente esatta e persuasiva la ricostruzione degli eventi posti a base della sanzione inflitta dalla Commissione Disciplinare; in particolare, sulla base della costante giurisprudenza sportiva, non sembrano sussistere le condizioni per il ricorso alla prova televisiva, invocata dall'appellante, ai sensi dell'art. 25 comma 1) e dell'art. 9 commi 3 bis e 3 ter del C.G.S..

In considerazione, tuttavia, del comportamento tenuto dai dirigenti del F.C. Casertana, come ricostruibili sulla base degli atti ufficiali di gara, si può ritenere equa una diversa graduazione della sanzione, pur permanendo la valutazione della gravità, provata con chiarezza dagli atti ufficiali, degli episodi verificatisi nel corso della gara Viribus Unitis/Casertana del 14.1.2001.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal F.C. Casertana di Caserta, riduce a n. 2 giornate la sanzione della squalifica del campo di giuoco con obbligo di disputa a porte chiuse. Dispone restituirsi la relativa tassa.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 18/C - RIUNIONE DELL'8 FEBBRAIO 2001

1 - APPELLO DELL'A.C. SALVATERRA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VEZZANO/SALVATERRA DEL 12.11.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 23 del 21.12.2000)

L'A.C. Salvaterra proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna in ordine alla gara Vezzano/Salaterra disputata per il Campionato di 2ª Categoria il 12 novembre 2000 e terminata con il risultato di 0-0.

Deduceva la reclamante che la società avversaria aveva fatto partecipare alla gara in questione il calciatore Marazzi Simone in posizione irregolare, in quanto detto calciatore era stato squalificato per una giornata di gara, per ottava ammonizione, nella stagione sportiva 1999-2000, dopo l'ultima gara di campionato, allorché militava con la società Collagna, e non aveva ancora scontato tale squalifica nella nuova stagione sportiva avendo preso parte a tutte le 10 giornate del campionato disputate dall'U.S. Vezzano ed anche alla gara del 12 novembre 2000.

La Commissione Disciplinare, con la decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 23 del 21 dicembre 2000, respingeva il ricorso, rilevando che il calciatore aveva scontato la squalifica non partecipando alla gara di Coppa Emilia disputata dalla U.S. Vezzano il 3 settembre 2000 (Vezzano/Casina).

L'appello proposto dall'A.C. Salvaterra avverso tale decisione è fondato.

L'art. 12, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva afferma il principio secondo il quale i provvedimenti di squalifica si scontano nelle successive gare della stessa manifestazione. Per il comma 6 dello stesso art. 12 la sanzione che non sia stata scontata in tutto o in parte nella stagione sportiva in corso deve essere scontata nella stagione successiva. Il calciatore Marazzi che non ha scontato nella stagione sportiva 1999-2000 la squalifica inflittagli in campionato avrebbe dovuto scontare tale squalifica nella prima giornata della stessa manifestazione.

Erra la Commissione Disciplinare allorché ritiene che la squalifica sia stata scontata dal calciatore in quanto questi non ha partecipato ad una gara di Coppa Emilia perché tale affermazione contrasta con l'art. 9, comma 3, C.G.S. dal quale si ricava il principio per cui nelle gare di Coppa si scontano solo le squalifiche subite in tale manifestazione.

Il calciatore Marazzi, pertanto, squalificato in campionato, era in posizione irregolare nella gara del 12 novembre 2000. Un calciatore, deve rammentarsi, è in posizione irregolare fino a che non sconta la squalifica.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.C. Salvaterra di Salvaterra (Reggio Emilia), annulla l'impugnata delibera infliggendo all'U.S. Vezzano la punizione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Ordina restituirsi la tassa versata.

2 - APPELLO DEL COSENZA CALCIO 1914 AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE AL PRESIDENTE PAGLIUSO PAOLO FINO AL 31.3.2001 E DELL'AMMENDA DI L. 30.000.000 ALLA SOCIETÀ, LORO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 ED AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 271 del 19.1.2001)

A seguito di deferimento disposto dal Procuratore Federale, la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al Sig. Fabiano Paolo Pagliuso,

Presidente del Cosenza Calcio 1914, la sanzione della inibizione sino a tutto il 31 marzo 2001 e alla Società l'ammenda di L. 30.000.000.

L'Organo disciplinare di primo grado addebitava al Pagliuso di essersi rivolto in modo ingiurioso nei confronti del Presidente della Fermana Sig. Giacomo Battagioni e di averlo anche colpito con uno schiaffo al termine della gara Cosenza-Fermana del 14 maggio 2000, il tutto secondo le risultanze accertate dall'Ufficio Indagini.

Nell'interesse sia del Cosenza che del tesserato è stato proposto unico reclamo, inoltrato il 24 gennaio scorso, recante la sottoscrizione del solo Sig. Pagliuso nella qualità di Presidente della Società.

Come più volte è stato sottolineato da questa Commissione, il Presidente di Società che in primo grado abbia riportato la inibizione è legittimato ad inoltrare reclamo per la sanzione che lo riguardi personalmente, mentre non può fare altrettanto per le punizioni che, nello stesso contesto, abbiano colpito la Società: difatti l'art. 9, comma 7, C.G.S., consente ai soggetti sanzionati da inibizione di poter svolgere, durante l'esecuzione della pena, soltanto attività amministrativa nell'ambito delle proprie Società.

Deve pertanto dichiararsi la inammissibilità del reclamo del Cosenza.

Quanto all'appello del tesserato in proprio il Collegio ne rileva la infondatezza.

Secondo l'appellante sussisterebbe un contrasto tra quanto riferito dal Battagioni al collaboratore dell'Ufficio Indagini che si trovava allo stadio e le successive dichiarazioni raccolte dall'inquirente che ebbe ad interrogare tutti i presenti al fatto.

La doglianza, peraltro, non ha ragion d'essere.

Gli accertamenti svolti hanno consentito di ricostruire con precisione l'accaduto.

Al termine della gara, mentre lasciava la tribuna, il Presidente della Fermana venne apostrofato in maniera ingiuriosa dal Pagliuso con queste espressioni "Fetuso... sei venuto a rovinarci... volevi vincere la Coppa dei Campioni" e quindi colpito di striscio sul labbro con la mano aperta; le deposizioni rese dal Battagioni e da due non tesserati presenti non lasciano spazio a dubbi.

D'altronde, lo stesso Presidente Pagliuso ha ammesso di essersi rivolto al Battagioni in modo quanto meno inopportuno ("siete venuti a Cosenza a fare la Coppa dei Campioni"), aggiungendo testualmente "probabilmente durante la discussione, forse con la mano gesticolando ho dato l'impressione di volerlo colpire"; si tratta di giustificazioni che rappresentano un evidente tentativo di minimizzare quanto realmente accaduto.

L'appellante si duole anche della sanzione inflittagli che giudica eccessiva; al contrario, osserva il Collegio che, come giustamente hanno evidenziato i giudici di primo grado, tanto il movente dell'aggressione (l'aver la squadra ospite onorato il proprio impegno agonistico nonostante la compromessa posizione di classifica), quanto la qualifica dell'inquisito giustificano appieno il giudizio di gravità dell'episodio e conseguentemente l'entità della punizione.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come in epigrafe proposto dal Cosenza Calcio 1914 di Cosenza per la parte inerente l'ammenda di L. 30.000.000 inflitta alla società, perché sottoscritto da Presidente inibito, e lo respinge nel resto. Dispone incamerarsi la relativa tassa.

3 - APPELLO DELL'A.S. ATLETICO CALTAVULTURO AVVERSO IL DEFERIMENTO DI ESSA RECLAMANTE, A SEGUITO DI DECISIONE IN ORDINE AL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE LIDESTRI GIOACCHINO (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 6.7.2000)

La Commissione Tesseramenti, con decisione di cui al Com. Uff. n. 1/D - Riunione del 6 luglio 2000, deliberava la validità del tesseramento del calciatore Lidestri Gioacchino per la A.S. Caltavulturno e la nullità di quello per l'A.S. Atletico Caltavulturno.

La Commissione Tesseramenti deferiva, tra l'altro, l'A.S. Atletico Caltavuturo e il suo Presidente alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia.

Contro il deferimento l'A.S. Atletico Caltavuturo ricorre a questa C.A.F. e chiede che "venga riconosciuta l'estraneità ai fatti da parte dell'A.S. Atletico Caltavuturo e del suo allora Presidente Antonio Solazzo".

Il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, non essendo previsto, né ipotizzabile alcun gravame avverso il deferimento.

Al riguardo, va osservato che il deferimento ha soltanto la natura di atto di impulso del procedimento disciplinare, sicché non può essere equiparato ad una statuizione sanzionatoria, suscettibile di impugnazione.

È appena il caso di aggiungere che, dopo l'apertura del procedimento disciplinare per effetto del deferimento, il soggetto incolpato è posto in grado di svolgere in quella sede compiutamente le proprie difese e che, all'esito del procedimento stesso, qualora vengano irrogate sanzioni, potrà avvalersi dei mezzi di impugnazione contemplati dal Codice di Giustizia Sportiva.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Atletico Caltavuturo di Caltavuturo (Palermo) e dispone incamerarsi la relativa tassa.

4 - APPELLO DELL'U.S. MERINE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MERINE/CURSI SALENTO DEL 10.12.2000 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia - Com. Uff. n. 23 dell'11.1.2001)

L'U.S. Merine ha proposto rituale reclamo avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, pubblicata sul Com. Uff. n. 23 dell'11 gennaio 2001, inerente la gara Merine/Cursi Salento del 10.12.2000.

La ricorrente chiede l'annullamento della suddetta decisione in quanto la Commissione Disciplinare avrebbe proceduto all'esame del ricorso dell'U.S. Cursi Salento senza che quest'ultima avesse pienamente provveduto alla notifica alla controparte come previsto dall'art. 23 C.G.S..

Risulta, invece, dagli atti che il ricorso della U.S. Cursi Salento era stato regolarmente notificato alla controparte U.S. Merine, con raccomandata del 20.12.2000, inviata all'indirizzo depositato presso la F.I.G.C..

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto perché infondato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Merine di Merine (Lecce) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

5 - APPELLO DELLA POL. TAMAI AVVERSO LA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ AL CALCIATORE LEPORE STEFANO, EX ART. 111 N.O.I.F., PER CAMBIO DI RESIDENZA (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 16/D - Riunione del 14.12.2000)

La Commissione Tesseramenti, con decisione pubblicata sul C.U. n. 16/D - Riunione del 14.12.2000 - accoglieva il ricorso proposto dal calciatore Lepore Stefano per ottenere lo svincolo di autorità dalla Polisportiva Tamai di Brugheria (Pordenone), per cambio di residenza da Portogruaro a Siracusa, ai sensi dell'art. 111 delle N.O.I.F..

Avverso tale decisione propone appello la Polisportiva Tamai, deducendo a motivi che lo svincolo del calciatore deve ritenersi illegittimo e pretestuoso, in quanto il medesimo, dopo appena quattro giorni, aveva ottenuto un nuovo tesseramento per altra società appartenente allo stesso Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, militante nel Campionato Eccellenza.

Il reclamo è infondato.

A norma dell'art. 111 delle N.O.I.F., il calciatore non professionista che trasferisce la propria residenza stabilendola in Comune di altra Regione o Provincia non limitrofe può ottenere lo svincolo quando sia trascorso un anno dall'effettivo cambio di residenza. Nel caso in specie, il calciatore Lepore Stefano aveva trasferito la sua residenza da Portogruaro (Venezia) a Siracusa fin dal 9.10.1999, come risulta dal certificato di residenza in atti.

Al momento della decisione della Commissione Tesseramenti sussistevano quindi tutti i presupposti previsti dalla citata norma di cui all'art. 111, in quanto era trascorso più di un anno dall'effettivo cambio di residenza in altra Regione e Provincia non limitrofa a quella risultante dal tesseramento con la Polisportiva Tamai.

Sotto il profilo della legittimità la decisione della Commissione Tesseramenti non merita pertanto censura.

Va tuttavia valutato, sotto il profilo della lealtà sportiva, il comportamento del calciatore che, una volta ottenuto lo svincolo dalla Società Tamai, appartenente al Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, dopo appena quattro giorni ha chiesto e ottenuto un nuovo tesseramento per l'U.S. Rivignano, appartenente allo stesso Comitato e militante nel medesimo Campionato di Eccellenza.

Tale comportamento successivo, se non inficia la legittimità della decisione della Commissione Tesseramenti, adottata nella ricorrenza dei presupposti previsti dalla norma, rivela tuttavia l'intento sleale di aggirare la norma che prevede lo svincolo a tempo indeterminato per i calciatori "non professionisti" (art. 36 del Regolamento della L.N.D.), al fine di ottenere un nuovo tesseramento con altra società appartenente allo stesso Comitato Regionale e partecipante allo stesso Campionato.

Lo svincolo previsto dall'art. 111 delle N.O.I.F. risponde allo scopo di permettere al calciatore non professionista, che si trasferisca ad altra Regione o Provincia non limitrofa, di continuare a svolgere la propria attività in altra squadra, ovviamente in altra "Regione o Provincia".

Nel caso in esame, la richiesta di svincolo appare chiaramente pretestuosa e finalizzata ad ottenere il tesseramento con altra squadra della stessa Regione, per di più partecipante allo stesso Campionato.

Ravvisandosi in tale comportamento la violazione dell'art. 1, 1° comma C.G.S., il calciatore Lepore Stefano deve essere deferito alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia, ai sensi dell'art. 19, n. 2, C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come in epigrafe proposto dalla Pol. Tamai di Tamai di Brugnera (PN). Deferisce, altresì, il calciatore Lepore Stefano alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Friuli-Venezia Giulia per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. Dispone incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DEL CALCIATORE BOCCHINO LUCA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale - Com. Uff. n. 125 del 2.2.2001)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Nazionale per l'Attività Interregionale, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 125 del 2 febbraio 2001, respingeva il reclamo del calciatore Bocchino Luca, tesserato per il Frosinone Calcio, avverso la squalifica per tre giornate di gara, inflittagli dal Giudice Sportivo, in relazione alla gara Galatina/Frosinone del 21.1.2001, per aver colpito con un pugno al mento un calciatore avversario.

Avverso tale decisione propone appello il calciatore, deducendo a motivi che la sua condotta si era esaurita in un unico contesto e che era stata una reazione ad una provocazione subita da un calciatore avversario, chiedendo quindi la riduzione della sanzione inflitta.

L'appello è infondato e va rigettato.

Come risulta dal rapporto dell'assistente arbitrale, il Bocchino, al rientro negli spogliatoi ha colpito un calciatore avversario con un pugno al mento.

In sede di giudizio disciplinare l'accertamento del fatto oggetto del giudizio deve basarsi, per espressa disposizione regolamentare (art. 25 n. 1 C.G.S.), sulle sole risultanze degli atti ufficiali di gara ai quali è attribuito valore di prova privilegiata.

Ne consegue che non può essere attribuita alcuna rilevanza all'assunto difensivo dell'appellante che fornisce una diversa versione dell'episodio contestatogli e lamenta una presunta provocazione che non trova alcun riscontro obiettivo negli atti ufficiali.

La sanzione inflitta dal primo giudice appare congrua e adeguata al comportamento violento del Bocchino e non è suscettibile di riduzione.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Bocchino Luca ed ordina incamerarsi la relativa tassa.

